



COMPARAZIONE

DPCM 22 MARZO e DPCM 10 APRILE

Il Dpcm 22 marzo 2020 si componeva di 2 articoli contenenti le misure sul contenimento riguardanti gli spostamenti e le attività e 1 allegato (codici Ateco), mentre il Dpcm 10 aprile 2020 è composto da 8 articoli e 5 allegati.

Per quanto riguarda i codici Ateco ne sono stati inseriti 4 in più:

- **codice 2:** silvicoltura ed utilizzo aree forestali
- **codice 25.73.1:** fabbricazione utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
- **codice 26.1:** fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
- **codice 26.2:** fabbricazione computer e periferiche

Di seguito una tabella comparativa che riporta le differenze tra i due Dpcm per quanto riguarda le attività che si possono svolgere e le modalità di comunicazione delle stesse.

DPCM 22 marzo 2020

Comma 1 art 2 Dpcm 10 aprile corrisponde alla lettera a) comma 1 articolo 1 del Dpcm 22 marzo

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

DPCM 10 aprile 2020

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

DPCM 22 marzo 2020

Il comma 2 art 2 del Dpcm 10 aprile è analogo a lettera c) comma 1 art 1 Dpcm 22 marzo (lavoro remoto)

Il comma 3 art 2 Dpcm 10 aprile corrisponde alla lettera d) comma 1 art 1 Dpcm 22 marzo, sono però stati inseriti dei nuovi adempimenti che riguardano le eventuali sospensioni (in azzurro) e che la comunicazione riguarda anche le attività ex lettera h) del dpcm 22 marzo, prima era prevista l'autorizzazione prefettizia per potere iniziare attività (in giallo)

I commi 4 e 5 art 2 del dpcm 10 aprile corrispondono alle lettere e) e f) comma 1 art 1 del dpcm 22 marzo

Il comma 6 art 2 del Dpcm 10 aprile corrisponde alla lettera g) comma 1 dell'art 1 Dpcm 22 marzo 2020, sono però stati inseriti dei nuovi adempimenti che riguardano le eventuali sospensioni (in azzurro)

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

DPCM 10 aprile 2020

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, **nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale**, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. **Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.** Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

DPCM 22 marzo 2020

Il comma 7 art 2 del Dpcm 10 aprile corrisponde alla lettera h) comma 1 dell'art 1 Dpcm 22 marzo 2020, sono però state consentite delle nuove produzioni in filiera (in azzurro)

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Il comma 8 art 2 del Dpcm 10 aprile corrisponde al comma 2 art 1 Dpcm 22 marzo 2020

Il comma 9 art 2 del Dpcm 10 aprile riguarda la consegna di prodotti deperibili e di generi di prima necessità

Il comma 10 art 2 del Dpcm 10 aprile corrisponde al comma 3 art 1 Dpcm 22 marzo 2020

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Il comma 11 art 2 del Dpcm 10 aprile in corrisponde al comma 4 art 1 Dpcm 22 marzo 2020

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il comma 12 art 2 del Dpcm 10 aprile introduce la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, degli accessi in azienda per attività conservative, manutentive, per gestioni amministrative (pagamenti), per attività di pulizia e sanificazione e per la spedizione di giacenze e la ricezione di beni e forniture.

DPCM 10 aprile 2020

7. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, **includere le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico**, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

CGIL

CAMERA
DEL LAVORO
DI BRESCIA

www.cgil.brescia.it

